

## ***Avv. Danilo Granata***

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

#### ***RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI*** *(nel giudizio n.r.g 4953-2023)*

**Nell'interesse di:** **Nunzio Ciullo**, nato a Foggia (FG) il 27 giugno 1977, codice fiscale CLLNNZ77H27D643L, residente in Viale San Modestino, 6 - Mercogliano (AV) - 83013, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it); con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

**contro:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e l'**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

**contro:** la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

**Contro:** la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

**nei confronti:** di Carmelo Arena, presso il domicilio digitale [idealmarmi@optimapec.it](mailto:idealmarmi@optimapec.it), Antonino Miceli presso il domicilio digitale: [14487@pec.federfarma.it](mailto:14487@pec.federfarma.it), Gaetano Bartucciotto (pos. 90), presso il domicilio digitale: [avv.gaetanobartucciotto@pec.it](mailto:avv.gaetanobartucciotto@pec.it), Raffaele esposito presso il domicilio digitale: [espositoraffaelegioielli@pec.it](mailto:espositoraffaelegioielli@pec.it), *controinteressati*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), per come da ultimo aggiornate e pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;
- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle graduatorie rettifiche;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. l'avviso di scelta delle sedi per il profilo AMM pubblicato sul sito di Formez Pa in data 26.05.2023; b. le convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente in riferimento alla nuova Graduatoria, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto, in riferimento alla nuova graduatoria;

***unitamente ad ogni altro provvedimento e atto amministrativo già  
impugnato con ricorso principale***

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine

nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

### **Premessa in fatto**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

Di questi 2293 , 1250 posti erano disponibili per il Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno).

Per il Profilo AMM (Qui di interesse) veniva individuata: a) una parte composta da n. 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di

pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese; a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. b) una parte composta da n. 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti; c) una parte composta da n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: *“La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

Il Dott. Nunzio Ciullo partecipava al concorso per il Profilo AMM, dichiarando oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, i seguenti titoli: 1) Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza, conseguito il 06.04.2005 presso l'Università degli studi di Foggia con votazione 91/110; 2) il Diploma biennale di Specializzazione

per le professioni legali conseguito con voto 70/100esimi il 12.09.2007 presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell'Università degli studi di Foggia.

Il Dott. Ciullo risultava idoneo all'esito della prova scritta con punteggio di 26.75 pt.; tuttavia, il test era inficiato dalla presenza di un quesito ambiguo ovvero sia il n. 2 *“Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo”* con le seguenti opzioni di risposta: a) *entrambi (soluzione della P.a.)*; b) *unilateralità (risposta del ricorrente)*; c) *nessuno*.

In data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori e il Dott. Ciullo, identificato con bar-code n. 0 0 0 0 0 2 0 5 8 6 6 5 (posizione n. 996), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 28,5 pt., di cui un 1,75 punti per i titoli dichiarati in domanda. Ciò significa che alla Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico è stato assegnato lo stesso valore in termini di punteggio di una Laurea triennale; una simile circostanza non può che ritenersi discriminante.

Tanto spingeva il Dott. Ciullo ad impugnare la Graduatoria AMM innanzi al Tar Roma; il relativo giudizio veniva iscritto al n.r.g. 4953/2023.

All'esito dell'udienza camerale veniva rilevata una questione ex art. 73 c.p.a. e la difesa chiedeva termini per depositare Memoria di precisazione; ritualmente depositata in data 16.05.2023.

Nelle more del giudizio accadeva che la P.a. pubblicava nuove graduatorie, e, all'interno della Graduatoria degli idonei non vincitori (non nominativa) il Dott. Ciullo si è ritrovato a ricoprire una posizione ancora più bassa, la n. 100, con il medesimo punteggio di 28,5.

All'udienza del 24.05.2023, pertanto, l'Avv. Granata richiedeva il rinvio per il deposito dei presenti motivi aggiunti avverso la nuova Graduatoria rettificata, quale atto ultimo della procedura di concorso.

**In data 26.05.2023 è stata avviata la fase di scelta delle amministrazioni di destinazione per il profilo AMM** e, a breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i vincitori prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e verranno avviati gli scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, al ricorrente, interessato a conseguire un maggior punteggio, non resta che impugnare la Graduatoria di concorso per come approvata e pubblicata in data 19.04.2023 per i seguenti motivi di

## DIRITTO

- 1. Illegittimità derivata delle nuove Graduatorie;**
- 2. Difetto assoluto di motivazione;**
- 3. Violazione del buon andamento amministrativo;**
- 4. Difetto istruttorio;**
- 5. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.**

Fermo restando tutte le censure già formulate con ricorso principale, si evidenzia l'irragionevolezza e l'illogicità dell'attività amministrativa anche in riferimento alla rettifica operata circa le nuove graduatorie pubblicate in data 19.04.23 per il profilo AMM, ove gli errori procedurali non sono stati affatto corretti e la posizione del ricorrente non può dirsi in alcun modo soddisfatta. Anzi, il ricorrente si è ritrovato sine ratio dalla posizione n. 996 alla posizione n. 1005 perdendo ulteriori 9 posizioni; inoltre, inspiegabilmente, sono scomparsi "i titoli preferenziali"! (di cui il ricorrente è munito; cfr. domanda di concorso e precedente graduatoria versati in atti). Ciò configura, quindi, anche il vizio del difetto assoluto di motivazione.

Orbene, la P.a. in sede di riesame in autotutela non ha affatto considerato le lagnanze del ricorrente, procrastinando, quindi, il proprio operato illegittimo in riferimento sia al quesito erroneo sottoposto durante la prova d'esame che dell'ingiusta valutazione dei titoli accademici operata a nocimento. In effetti, la rettifica era l'occasione ideale per riesaminare la posizione del ricorrente, prendendo atto degli errori compiuti e peraltro "segnalati" con il ricorso principale a cui si fa pieno rinvio in Questa sede.

Ciò sottende un palese deficit istruttorio di cui è affetta la rettifica del 19.04.2023. E' lapalissiano considerare, poi, come la Graduatoria finale di merito per come aggiornata e pubblicata in data 19.04.2023 impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dei precedenti atti, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale definitiva) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

La rettifica dunque non è veramente tale o comunque corretta sicché la posizione del ricorrente non è stata revisionata, anzi! Il ricorrente, a ben vedere (confrontando il bar-code con cui è identificato) ha perso ben 9 posizioni!

Pertanto, il nuovo provvedimento è direttamente lesivo dei suoi interessi e come tale passibile di impugnativa. Dunque, neanche in sede di rettifica, la P.a. si è ravveduta del proprio operato, reiterando, anzi aggravando, il proprio irragionevole operato.

A questo punto, peraltro, non si comprende per quali motivazioni la P.a. abbia ripubblicato le graduatorie sicché l'avviso di accompagnamento non reca alcuna motivazione al riguardo, impedendo di fatto ai concorsisti di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla P.a.

\*

**Sono da ritenersi parte integrante del presente ricorso per motivi aggiunti tutte le censure già formulate con ricorso principale.**

\*

#### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, ammissione alla successiva fase, *remand*, etc.), considerato che i titoli sono stati valutati, è stata pubblicata la Graduatoria **definitiva, ove il ricorrente ha perso ulteriori 9 posizioni (sic!) e ove non viene menzionato neanche il titolo preferenziale in possesso; inoltre, come si documenta, in atti è stata avviata la procedura di scelta delle sedi per i vincitori** e ciò significa che a breve avverranno le assunzioni. Di talchè, verranno avviati gli scorrimenti ad erosione degli ulteriori posti disponibili a nocimento degli interessi di parte ricorrente che rischia di "essere escluso" dall'iter in caso di diniegata concessione delle dette misure.

Considerato che la posizione di parte ricorrente si è aggravata ulteriormente oltre a tutte le circostanze allegate, quindi la concessione delle misure cautelari è necessaria e urgente.

Il pregiudizio subito in effetti è evidente e provato in atti; dunque, l'aumento, anche con riserva, del punteggio del ricorrente consentirebbe al medesimo di avanzare in graduatoria nell'attesa dell'udienza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente.

La fase di scelta delle sedi si chiuderà a breve e, precisamente, in data 5 giugno 2023 e, pertanto, la concessione delle misure cautelare è quantomai urgente per evitare il consolidamento di terze posizioni o comunque l'avanzamento eccessivo della procedura di concorso.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria non è nominativa (essendovi solo il bar-code del concorsista).

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica e comunque di notifica a tutti i concorsisti inseriti in graduatoria;

**In via cautelare:** sospendere la procedura di concorso, gli effetti degli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame

della posizione del ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, i motivi aggiunti e il ricorso principale e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

*Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso per motivi aggiunti non estende l'oggetto del contendere e, quindi, non è dovuto alcun contributo unificato ultroneo.*

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 01.06.2023

Avv. Danilo GRANATA